

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E SCOPO

1.1 E' costituita, a norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana e dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI OMOTOSSICOLOGIA" in sigla "A.M.I.O.T."

1.2- L'associazione ha sede in Milano. La sede è trasferibile su delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire anche sedi secondarie distaccate.

1.3- L'associazione ha durata illimitata, è senza scopo di lucro e senza finalità politiche. L'associazione non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

1.4 L'associazione ha come scopo la diffusione, l'approfondimento e lo sviluppo della dottrina e della ricerca omotossicologica, come cuore di un'impostazione diagnostico-terapeutica che non aliena da sé l'integrazione con le altre branche della Medicina Non-Convvenzionale e della Medicina Convvenzionale, in un'ottica di ampia interdisciplinarietà.

Pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'associazione può promuovere attività di ricerca, attività di divulgazione e formazione e sostenere altre Associazioni o Enti per lo sviluppo di iniziative funzionali alle finalità dell'associazione stessa, prevedendo la possibilità di confederarsi con altre società scientifiche.

1.5 L'associazione persegue i propri obiettivi mediante: a) la promozione di attività di aggiornamento professionale e di formazione tramite l'istituzione di corsi di formazione, seminari, conferenze e altre forme di comunicazione utili a trasferire il bagaglio formativo-culturale, proprio dell'Omotossicologia, per un corretto esercizio della professione medica e delle altre professioni dell'area sanitaria; b) il sostegno alla formazione professionale di elevata qualità, proponendo attività formative riconosciute per l'ottenimento di crediti formativi "ECM"; c) la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche e l'implementazione di linee guida o di norme di buona pratica clinica e assistenziale, anche in collaborazione con la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e altre Associazioni /Società Scientifiche, nonché con Istituzioni pubbliche e private, Università, singoli docenti e medici di comprovata esperienza; d) Stabilire rapporti con Enti, Associazioni, Istituti italiani e stranieri che possano concorrere a favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, privilegiando la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, e le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private; e) partecipare all'educazione sanitaria della popolazione organizzando, anche mediante il coinvolgimento dei soci, incontri aperti al pubblico; f) Promuovere iniziative e progetti finalizzati alla pubblicazione di articoli e riviste e istituire borse e premi di studio e ricerca; g) curare la pubblicazione di materiali aventi preminente carattere scientifico e culturale; h) realizzare strategie di cooperazione con strutture sanitarie pubbliche e private, società, enti pubblici, associazioni, scuole, anche attraverso la collaborazione dei soci, i) Coordinare attività sociali e di interazione tra i soci delle sedi

periferiche in modo da contribuire alla creazione di una rete di rapporti professionali ed umani improntati al reciproco scambio di competenze professionali.

1.6 L'associazione pubblica l'attività scientifica attraverso diversi strumenti, fra cui il proprio sito web.

1.7 L'associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti. È fatto divieto all'associazione e ai suoi legali rappresentanti pro tempore di svolgere esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, ad eccezione dell'eventuale attività nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ART. 2 PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

2.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione.

2.2 L'Associazione trae i mezzi necessari per la gestione delle proprie attività da:

- a) Quote ordinarie di iscrizione iniziale e annuali dei soci;
- b) Eventuali quote straordinarie per specifiche attività associative;
- c) Da contributi erogati in qualsiasi forma, da persone fisiche (soci e non soci) e giuridiche private e pubbliche per sostenere le finalità istituzionali dell'associazione;
- d) Da donazioni, eredità e legati.

2.3 I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

2.4 Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

2.5 I residui attivi di gestione sono impiegati per realizzare le finalità statutarie. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.6 L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) che dovrà essere approvato secondo le disposizioni statutarie.

2.7 E' previsto l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli eventuali incarichi retribuiti.

ART. 3 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 Sono Soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e il cui nome compare nell'atto costitutivo. Inoltre gli associati si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

3.2 Sono Soci Ordinari dell'Associazione i Laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Biologi, Psicologi senza alcuna discriminazione, che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annuale. E' specificamente prevista l'ammissione, senza limitazioni o discriminazioni, ferma la previa presentazione di domanda di ammissione e pagamento della quota associativa, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

3.3 Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l'attività dell'Associazione mediante contributi erogati in qualsiasi forma secondo le condizioni e /o necessità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma non di voto.

3.4 Sono Soci Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario ed accettino di far parte dell'Associazione. I soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo in numero massimo di 5 e possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

3.5 L'elenco aggiornato dei soci è tenuto dal Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.6 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote associative nell'ammontare e alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

3.5 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le iniziative dell'Associazione anche tramite affissione dei relativi avvisi presso la sede legale e le sedi secondarie, di essere eletti alle cariche sociali, di votare, se soci ordinari, direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

3.6. Ogni socio ordinario dell'associazione dovrà pagare al momento dell'ammissione una quota associativa per un ammontare determinato dal Consiglio Direttivo; in assenza di delibera specifica, si

intende confermata la quota in vigore nell'anno precedente. La quota annuale dovrà essere pagata per ogni anno solare entro 180 giorni dalla scadenza dell'anno in corso (30 giugno) pena la espulsione di diritto, senza particolari formalità, per mancato pagamento della stessa. Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione dopo il 30 giugno, la quota pagata è valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo; questa norma non si intende valida per i rinnovi di iscrizione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare quote associative speciali di diverso importo valevoli per più di una singola annualità, così come ha facoltà di escludere il pagamento della quota associativa relativa all'annualità, allorché le risorse dell'Associazione risultino alla luce del bilancio adeguate al perseguimento degli scopi associativi.

3.7 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

3.8 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità, in ogni caso non spetta alcun diritto al rimborso della quota versata, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

3.9 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 con l'invito al Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro gli otto giorni successivi alla ricezione della contestazione. L'esclusione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può:

a) adire al giudizio del Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea, mediante raccomandata inviata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia dell'esclusione; i Probiviri si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga valide le motivazioni del ricorrente, verrà fatto obbligo all'Assemblea di reintegrare immediatamente il Socio;

b) in caso di assenza del Collegio dei Probiviri, adire direttamente il Consiglio Direttivo, mediante raccomandata inviata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia dell'esclusione; i membri del Consiglio Direttivo si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga valide le motivazioni del ricorrente, verrà fatto obbligo all'Assemblea di reintegrare immediatamente il Socio.

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci o degli Associati;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Tecnico–Scientifico;
- Il Collegio dei Probiviri, se istituito per volontà dell'Assemblea dei Soci;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito per volontà dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito, quindi i membri degli organi dell'Associazione non percepiscono alcun compenso per l'operato svolto per l'Associazione stessa.

ART. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO

5.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (detto anche Consiglio d' Amministrazione) composto da tre a cinque membri detti consiglieri o amministratori. Il Consiglio Direttivo è eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci secondo le procedure previste dal Regolamento Elettorale dell'Associazione, e rimane in carica per la durata di cinque anni, salvo revoca o dimissioni.

5.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vicepresidente con voto preso a maggioranza del numero dei membri del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli nelle loro funzioni, sempre che il numero dei membri del Consiglio Direttivo risulti almeno pari al numero minimo indicato al punto 5.1. Spetta in ogni caso al Presidente, o al Vicepresidente del Consiglio Direttivo, o altrimenti a ciascuno dei consiglieri in carica, informare alla prima occasione utile l'Assemblea dei Soci circa l'intervenuta diminuzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, affinché l'Assemblea, ove ritenuto opportuno, provveda all'eventuale integrazione del Consiglio Direttivo.

5.3 Venendo meno, per dimissione o per altra causa, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.

5.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti, entro 15 giorni dalla richiesta.

5.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione da inviare ai suoi membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Le convocazioni possono essere effettuate oltre che per raccomandata o posta elettronica certificata, anche per lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In ogni caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano intervenuti in riunione totalitaria tutti i membri in carica, anche in mancanza di preventiva convocazione, nonché ogni qual volta sia intervenuta

la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

5.6 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere che sia allo scopo indicato dagli altri membri del Consiglio Direttivo presenti.

5.7 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali possono, con atto di delega, farsi rappresentare.

5.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza. Ai fini del quorum deliberativo i voti degli astenuti non vengono computati tra i voti contrari.

5.9 Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più membri del Comitato Scientifico.

5.10 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal verbale che trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo deve essere sottoscritto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere, allo scopo indicato dagli altri membri del Consiglio Direttivo, come Presidente, e dal Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

5.11 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea. Pertanto al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, in ottemperanza alle direttive dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- c) determinare l'ammontare annuale delle quote associative e di eventuali quote straordinarie;
- d) accertare la morosità e l'esclusione di diritto dei soci;
- e) eleggere i componenti del Comitato Scientifico, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso o rinuncia;
- f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere accordi, contratti e convenzioni e attuare tutte le iniziative utili e opportune per il raggiungimento delle finalità associative;
- g) istituire sedi secondarie distaccate;
- h) cambiare ove ritenuto opportuno, la sede dell'Associazione che deve comunque rimanere in Italia;

i) nominare i Soci onorari ai sensi del punto 3.4 del presente Statuto.

5.12 Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

5.13 Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

5.14 Non possono assumere o mantenere la carica di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente o di Promotori i soggetti che abbiano subito sentenze di condanna, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione.

5.15 Ciascun membro del Consiglio Direttivo, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Associazione mediante apposita dichiarazione, le situazioni che possano porlo in conflitto di interessi, ai sensi del punto 5.17, con la funzione che svolge.

5.16 Ciascun membro del Consiglio Direttivo, deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, così come in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

5.17 Sono considerate situazioni di conflitto di interessi: a) la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto; b) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione partecipa; c) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa.

Art. 6 IL PRESIDENTE

6.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. A tale riguardo, ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso.

6.2 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e di sovrintendere in particolare alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse. In caso di assenza o impedimento grave le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o dal Consigliere che sia allo scopo indicato, come Presidente, dagli altri membri del Consiglio Direttivo.

6.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente devono prestare idonea dichiarazione di autonomia ed indipendenza come previsto all'art. 1.7 del presente Statuto.

Art. 7 TESORIERE

7.1 Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo, del potere di firma.

7.2 Il Tesoriere potrà anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, mettere in atto tutte le deliberazioni del consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali, l'investimento e il disinvestimento delle eventuali eccedenze di liquidità, nonché ogni altra attività finanziaria.

7.3 Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo dimissioni o revoca da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 8 COMITATO SCIENTIFICO

8.1 Il Comitato scientifico è l'organo che con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l'azione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico contribuisce all'indirizzo scientifico e didattico dell'Associazione e ha, fa le altre, la facoltà di proporre l'organizzazione di ricerche scientifiche, l'organizzazione di seminari e convegni, l'implementazione di linee guida o di norme di buona pratica clinica e assistenziale e qualsiasi altro evento ritenuto utile al conseguimento delle finalità associative.

8.2 Il Comitato Scientifico svolge la funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

8.3 Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, anche non soci, da un minimo di cinque a un massimo di venti. Può riunirsi presso la sede legale, presso le sedi secondarie distaccate o in qualunque altro luogo ritenuto utile.

8.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo propone una lista di potenziali membri del Comitato Scientifico stilata sulla base delle specifiche competenze, prevalentemente in ambito omotossicologico, privilegiando figure professionali e/o accademiche di riconosciuta e comprovata esperienza. L'Assemblea dei Soci ha il diritto di proporre in ogni tempo all'attenzione del Consiglio Direttivo, ulteriori candidati alla funzione di membro del Comitato Scientifico. I membri vengono eletti con scrutinio segreto da parte del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per la durata di cinque anni o comunque fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

8.5 Qualora il numero dei membri del Comitato scientifico si riduca per dimissioni o altro impedimento, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei nuovi membri, almeno fino a concorrenza del numero minimo.

8.6 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno. Può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all'Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

8.7 I membri del Comitato scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.

8.8 I membri del Comitato scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea dei Soci, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea dei soci è sovrana ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa annuale al momento dell'invio della convocazione.

9.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente, ogni volta sia necessario ed opportuno, e comunque almeno una volta l'anno, entro il 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l'anno successivo e delle linee di indirizzo annuali.

9.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi le caratteristiche di cui al punto 9.1; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

9.4 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione diretta ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e possono essere effettuate oltre che per raccomandata o posta elettronica certificata, anche per lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica (email) verso l'indirizzo email comunicato dal socio al momento dell'adesione (incombe sul socio l'onere di comunicare eventuali modifiche a tale indirizzo, in difetto, la convocazione si avrà per avvenuta all'indirizzo noto all'Associazione), tramite riviste mediche specializzate inviate a tutti gli associati, nonché mediante l'affissione pubblica presso la sede legale dell'Associazione e le sedi secondarie dell'avviso di convocazione. In ogni caso, l'Assemblea è validamente costituita quando siano intervenuti in riunione totalitaria tutti i soci, anche in mancanza di preventiva convocazione.

9.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

9.6 L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

9.7 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle linee generali di indirizzo dell'Associazione,
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare sulle domande di esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- istituire, se ritenuto opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Consiglio dei Probiviri.

9.8 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

9.9 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

9.10 I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto la responsabilità dei Consiglieri.

9.11 L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

9.12 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

9.13 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

9.14 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Vigè il principio del voto singolo come previsto dalla legge. Ai fini del quorum deliberativo i voti degli astenuti non vengono computati tra i voti contrari.

9.15 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie e quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

9.16 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10.1 L'Assemblea dei Soci, ove ritenuto opportuno, potrà istituire il Collegio dei Revisori dei Conti, come organo di controllo contabile.

10.2 Se istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, anche non soci eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci secondo le procedure previste dal Regolamento Elettorale dell'Associazione, e rimane in carica per la durata di tre anni, salvo revoca o dimissioni. L'Assemblea nomina altresì un revisore supplente, che succederà automaticamente alla decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri effettivi, per la durata residua dell'incarico del revisore sostituito.

10.3 I Revisori dei Conti controllano l'amministrazione dell'Associazione, procedendo anche individualmente ad atti di ispezione o di verifica; comunicano al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei soci la loro relazione al bilancio annuale. I Revisori dei Conti hanno il diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 L'Assemblea dei Soci, ove ritenuto opportuno, potrà istituire il Collegio dei Probiviri.

11.2 Se istituito, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra figure di onorata e comprovata esperienza, anche non soci, eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci secondo le procedure previste dal Regolamento Elettorale dell'Associazione, rimane in carica tre anni e viene convocato o interpellato, sia dall'Assemblea dei Soci, sia dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta sussistano dei contrasti tra Soci in merito all'interpretazione dello Statuto e all'esclusione dei Soci ai sensi dell'articolo 3.9 del presente Statuto.

Art. 12 SCIoglimento

12.1 In caso di scioglimento, il Patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

12.2 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria secondo le procedure e le regole previste dal presente statuto, e ove non contemplate, dalla normativa vigente.

12.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio secondo le regole e la normativa vigente;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo, in caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, dell'associazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi sociali.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.